

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	192
Comunicazioni del Presidente .....	192
Sull'ordine dei lavori .....	193
Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale .....	193
ALLEGATO (Emendamenti) .....	195

*Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del presidente MORRA.*

#### **La seduta comincia alle 19.10.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

##### **Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE comunica che, dopo averne dato annuncio in ufficio di presidenza, provvederà a pubblicizzare un elenco di sedute della Commissione antimafia della XIII legislatura delle quali si chiederà di manifestare l'assenso, da parte degli auditi di allora, alla declassificazione e pubblicazione degli atti. Si assegnerà, dunque, a ciascuno degli interessati un termine per comunicare il proprio avviso

sulla declassificazione, con l'intesa che qualora seguisse silenzio si potrà procedere alla modifica del regime di conoscibilità. Precisa che, se nulla osta, si reitererà a più riprese l'avviso affinché sia reso il più possibile noto agli interessati. In esito a questa procedura, si potrà dare seguito definitivo alla pubblicazione di tutti gli atti della XIII legislatura repubblicana, alla luce della delibera del 10 luglio 2019. Comunica, inoltre, che sono pervenute, in data odierna, dal Ministero dell'interno rispettivamente la relazione sull'attività svolta nel 2019 dalle Commissioni straordinarie negli enti sciolti per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso, e la relazione annuale del Commissario per il coordinamento del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Infine, annuncia che nella prossima settimana si terrà un ufficio di presidenza integrato dai presidenti dei gruppi per dare seguito alla programmazione dei lavori delle settimane a venire.

**Sull'ordine dei lavori.**

Interviene sull'ordine dei lavori la deputata BARTOLOZZI (FI). Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti e passa all'ordine del giorno.

**Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.**

Il PRESIDENTE riprende l'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di relazione all'ordine del giorno. Rammenta che nel corso della seduta di ieri sono stati resi i pareri su tutte le proposte emendative presentate. Si è poi avviato il ciclo delle votazioni il cui esito è riportato nell'allegato al resoconto della seduta di ieri. Comunica poi che i relatori hanno avanzato delle proposte di riformulazione. Se i presentatori accederanno a tali richieste, i rispettivi emendamenti potranno essere posti in votazione con il parere favorevole. Passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.10 (Testo 2). Chiede all'onorevole Ferro se ritenga di ritirare la propria proposta emendativa 1.13, per aggiungere la firma all'1.10 (Testo 2) o se, invece, preferisca insistere sul proprio testo.

La deputata FERRO (FDI) dichiara di voler mantenere invariato il testo dell'emendamento 1.13.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.10 (Testo 2), che risulta approvato.

Le deputate FERRO (FDI) e BARTOLOZZI (FI), nonché i relatori ASCARI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU), intervengono per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.15 (Testo 2), che, posto ai voti, risulta respinto.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione gli emendamenti 1.21 (Testo 2) e 1.7 (Testo 3) che risultano approvati.

La relatrice ASCARI (M5S) dichiara il ritiro dell'emendamento 1.5.

Sugli emendamenti 1.22 e 1.16 (Testo 2) interviene, per dichiarazione di voto, il senatore VITALI (FIBP-UDC) al quale replicano i relatori ASCARI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU). Posti separatamente ai voti, gli emendamenti risultano respinti.

La relatrice ASCARI (M5S) formula alcune precisazioni sulla riformulazione dell'emendamento 1.4 (Testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato.

Sull'emendamento 1.17 intervengono, per dichiarazioni di voto, il senatore VITALI (FIBP-UDC) e il deputato PAOLINI (Lega). I relatori ASCARI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU) confermano il parere contrario. Posto ai voti, l'emendamento risulta quindi respinto.

Sull'emendamento 1.12 (Testo 2) intervengono, per dichiarazioni di voto, i deputati BARTOLOZZI (FI), PAOLINI (Lega) e MICELI (PD), nonché il senatore MIRABELLI (PD). Dopo la replica dei relatori ASCARI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU), l'emendamento è posto ai voti e risulta respinto.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 1.13 (Testo 2) che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.28 (Testo 2) che risulta approvato.

Sull'emendamento 1.1 (Testo 2) intervengono i senatori MIRABELLI (PD) e VITALI (FIBP-UDC) nonché la deputata BARTOLOZZI (FI). Dopo le precisazioni dei relatori ASCARI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU), l'emendamento viene posto ai voti e risulta approvato. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.24 e 1.25.

Sull'emendamento 1.30, identico all'emendamento 1.29, interviene, per dichiarazione di voto, il senatore MIRABELLI (PD). Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti 1.29 e 1.30 risultano approvati.

Sull'emendamento 1.26 interviene, per dichiarazione di voto, il senatore VITALI (FIBP-UDC). Dopo la replica del relatore GRASSO (Misto-LeU), l'emendamento viene posto ai voti e risulta respinto.

Intervengono, per dichiarazioni di voto finale, i senatori VITALI (FIBP-UDC) e

MIRABELLI (PD), i deputati FERRO (FDI) e CANTALAMESSA (Lega), nonché i relatori ASCARI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU).

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la relazione, preavvisando che gli uffici sono autorizzati ad apportare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie. La relazione in esame risulta quindi approvata nel testo risultante dalle modificazioni apportate in seguito alle proposte emendative approvate.

**La seduta termina alle 20.48.**

ALLEGATO

**Emendamenti alla relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.**

**EMENDAMENTI**

**1.10 (testo 2) (approvato)**

NESCI

Nella relazione:

a) a pagina 19, aggiungere alla fine del paragrafo 4, il seguente capoverso:

«Peraltro, nel corso delle settimane segnate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e all'esito delle acquisizioni documentali in corso, si è manifestata la necessità che il tema del potenziamento della sanità penitenziaria sia oggetto di uno specifico futuro approfondimento da parte della Commissione».

b) Il penultimo capoverso di pagina 25 è riformulato come segue:

«Al fine di garantire un'adeguata circolarità delle informazioni e di favorire il lavoro dei magistrati di sorveglianza, anche in ragione dei trasferimenti dei detenuti da un carcere all'altro, si propone che

nei confronti di tutti i condannati per i reati di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, O.P., sia efficacemente implementato il fascicolo elettronico del detenuto o dell'internato (SIDET), nel quale, tra l'altro, dovrebbe confluire la cartella clinica digitale, al fine di consentire ai medici che lo prendono in carico di conoscere in tempo reale le condizioni di salute del detenuto o dell'internato, senza attendere il passaggio dei dati dalla ASL di provenienza. Dovranno essere conseguentemente previste adeguate misure che garantiscano l'aggiornamento e la completezza del fascicolo, affinché i dati ivi contenuti possano essere adeguatamente valorizzati dal magistrato e/o dal tribunale di sorveglianza, oltreché dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini delle pertinenti valutazioni sulla concessione dei benefici penitenziari».

#### **1.15 (Testo 2) (respinto)**

FERRO, CIRIANI, IANNONE

A pagina 21, sostituire il periodo di cui al sesto capoverso, dalle parole «Occorrerà l'acquisizione» alle parole «inammissibile l'istanza», con il seguente:

«La mancata allegazione di congrui e specifici elementi indicativi del distacco dal sistema criminale di appartenenza originaria comporterà l'inammissibilità dell'istanza anche qualora sussistano elementi allegati esplicativi di un positivo esito del trattamento rieducativo».

#### **1.21 (Testo 2) (approvato)**

LONARDO, VITALI

A pagina 21, alla nona riga del settimo capoverso, dopo le parole «nonché quelle dei suoi familiari», inserire le seguenti:

«l'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali ed il loro stato di concreta esecuzione».

#### **1.7 (Testo 3) (approvato)**

GRASSO, *Relatore*

A pagina 22, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla fine della terza riga, dopo le parole «operatività del gruppo criminale di riferimento», aggiungere le seguenti: «sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto»;

b) alla fine del primo capoverso, dopo le parole: «accertando altresì l'eventuale pendenza o definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali», aggiungere il seguente periodo: «Si dovrà inoltre acquisire il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del luogo in cui il soggetto è detenuto o internato al quale dovranno opportunamente convergere, secondo moduli chiari rapidi ed efficaci di raccordo e circolarità informativa predisposti dal Ministero dell'interno, i pertinenti dati, notizie e informazioni provenienti dalle Forze di polizia del luogo in cui il reato o i reati sono stati commessi, del luogo di godimento del beneficio e del luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento»;

c) alla fine del sesto capoverso, dopo le parole «bensì l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi ad un reinserimento nella società», aggiungere il seguente periodo: «A tale fine dovranno essere acquisiti pareri dal procuratore della Repubblica e dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti territorialmente sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto»;

### **1.5 (RITIRATO)**

ASCARI, *Relatrice*

A pagina 22, alla fine del terzo capoverso, dopo le parole «giudice di sorveglianza», inserire il seguente testo:

«in ragione della complessità degli accertamenti. Inoltre, si potrebbe prevedere che, decorso il termine il giudice possa decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richieste».

### **1.22 (respinto)**

LONARDO, VITALI

A pagina 22, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «personali e patrimoniali», aggiungere le seguenti:

«anche per le verifiche sopra evidenziate relative ai beni eventualmente confiscati».

### **1.16 (Testo 2) (respinto)**

VITALI, LONARDO

A pagina 22, espungere periodo di cui al secondo capoverso, dalle parole «In tal senso» fino alle parole «dell'art. 4-bis O.P.».

**1.4 Testo 2 corretto (approvato)**

ASCARI, *Relatrice*

A pagina 22, alla fine del settimo capoverso, dopo le parole "Questure e Prefetture", inserire il seguente periodo:

"In tal senso, pertanto, appare necessario che al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in ragione del luogo in cui il soggetto è detenuto o internato, convergano, attraverso opportuni moduli di raccordo e circolarità informativa, tutte le informazioni provenienti dalle Forze di Polizia del luogo in cui è stata emessa la sentenza, del luogo di godimento del beneficio e del luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, al fine di garantire una migliore comprensione degli elementi che potrebbero giustificare la persistenza dei collegamenti o il rischio che vengano ripristinati".

**1.17 (respinto)**

VITALI

A pagina 22 sostituire il periodo di cui al sesto capoverso, dalle parole «per questi reati» fino alle parole «nella società», con il seguente:

«Per i reati diversi da quelli associativi, di terrorismo e previsti dall'art. 74 TU Stupefacenti, andrà valutata, ai fini della concessione dei benefici dell'Ordinamento Penitenziario, l'attualità della pericolosità sociale del condannato ed i rischi connessi ad un reinserimento nella società».

**1.12 (Testo 2) (respinto)**

BARTOLOZZI, LONARDO

A pag. 22, alla fine del terzultimo capoverso, dopo le parole «nell'impossibilità di adempierle», aggiungere il seguente periodo:

«Sarebbe inoltre opportuno introdurre misure atte a scongiurare che la pena detentiva residua per i soggetti condannati ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 possa essere eseguita in abitazione ubicata nella regione di nascita o residenza del condannato medesimo».

**1.13 (Testo 2) (respinto)**

FERRO, CIRIANI, IANNONE

A pag. 22, alla fine del terzultimo capoverso, dopo le parole «nell'impossibilità di adempierle», aggiungere i seguenti periodi:

«Con riferimento al problema del ricorso talvolta risultato assai elastico, all'art. 147 c.p., sarebbe indicato delineare in via normativa un principio già sancito dalla suprema Corte di Cassazione, secondo il quale il differimento dell'esecuzione della pena, specie se riferito a detenuti per i reati di cui all'art. 4-*bis* o.p., è da intendersi quello stato patologico non suscettibile di cure adeguate in ambiente carcerario". Tale proposta consentirebbe di interpretare il ricorso alla disposizione di cui all'art. 147, comma 2, c.p., in via assolutamente residuale ovvero quando nessuna possibilità di misura detentiva è davvero percorribile, indipendentemente dal tipo di malattia che ha determinato lo stato patologico da cui è affetto il detenuto. In ogni caso il differimento non può essere disposto per semplici presunzioni stabilite in virtù di dichiarazioni di emergenza sanitaria nazionale».

### **1.28 (Testo 2) (approvato)**

ASCARI, *Relatrice*

A pagina 22, sostituire il periodo di cui al penultimo capoverso:

«È appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, così come la collaborazione inesigibile e la collaborazione irrilevante mantengono la attuale valenza, sia quale condizione "privilegiata" di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'art. 58-*ter* O.P.»

Con il seguente:

«È appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, mantiene l'attuale valenza, sia quale condizione "privilegiata" di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'art. 58-*ter* O.P. Resta inteso che i casi di collaborazione inesigibile o irrilevante seguono il regime delle allegazioni sopra descritto».

Conseguentemente, a pagina 20, dopo il secondo capoverso, dopo le parole «condanne da parte della CEDU», inserire i seguenti periodi:

«Tuttavia, ci si vuole soffermare brevemente sull'importanza, nella quotidiana lotta alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, che ha rivestito lo strumento dell'articolo 4-*bis* nella versione precedente la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019. Infatti, la presunzione assoluta di pericolosità del soggetto condannato per taluno dei reati elencati nell'articolo 4-*bis*, superabile esclusivamente dalla condotta collaborativa, ha costituito un meccanismo fondamentale nel processo di smantellamento delle organizzazioni nostrane, stante le loro peculiarità strutturali. È importante sottolineare, a tal proposito, come l'ingresso all'interno di una consorteeria mafiosa sia stato e sia ancora oggi regolato da una significativa cerimonia, con diverse sfumature a seconda del tipo di organizzazione, che si concretizza in un giuramento solenne di fedeltà. Si tratta quindi di un sigillo al legame che si va delineando tra il singolo e l'organizzazione che assume una grandissima rilevanza, spesso anche superiore ai legami amicali, affettivi o familiari, come dimostrano i vari casi di omicidi tra parenti e amici a causa della violenza imposta da questo giuramento. Dunque, la collaborazione ha avuto l'insostituibile pregio di dissolvere questo legame e smantellarne l'aurea di inviolabilità che rivestiva. Ci ha permesso di scoprire nel loro aspetto più intimo le consorteerie mafiose, il loro

funzionamento, la loro struttura, le loro responsabilità, i loro associati, e di prevenire in molte occasioni la commissione di efferati delitti. È quindi evidente che la presunzione assoluta di pericolosità ridotta, con la citata sentenza, a presunzione relativa con riferimento ai permessi premio, non possa che essere supportata da nuovi accorgimenti che possano rendere ancora valido questo strumento».

### 1.1 (Testo 2) (approvato)

*I Relatori*

ASCARI, GRASSO

Sostituire i periodi compresi tra l'ultimo capoverso di pagina 22, dalle parole «per ciò che riguarda la competenza», e il primo periodo di pagina 25, fino alle parole «concessione dei permessi premio», con i seguenti:

«Per ciò che riguarda la competenza a decidere sulla concessione dei benefici previsti dall'art. 4-bis O.P., va premesso che attualmente la ripartizione della competenza per materia tra tribunale di sorveglianza e magistrato di sorveglianza è disciplinata dagli artt. 69 e 70 O.P.<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 69 O.P.: "Art. 69. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza). - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. 3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. 4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. 6. (...) 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale. 9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. 10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge." In merito, si rammenta che la C. Cost., con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale).

In estrema sintesi il magistrato di sorveglianza è in linea di massima competente sulla concessione dei permessi premio e sull'approvazione del provvedimento del direttore dell'istituto di assegnazione al lavoro esterno. Tutti gli altri benefici previsti dall'O.P. sono invece attribuiti al tribunale di sorveglianza.

Tenuto conto di quanto emerso dal ciclo di audizioni sul tema della presente relazione e dal dibattito emerso in Commissione a seguito della pronuncia delle sentenze della CEDU e della Corte Costituzionale, appaiono prospettabili le seguenti due ipotesi di riforma.

- *I Ipotesi*

Una ipotesi è prevedere una giurisdizione esclusiva in capo al tribunale di sorveglianza di Roma in materia di valutazione dell'accesso ai benefici di cui al comma 1 dell'art. 4-bis, ivi compresi i permessi premio (in analogia a quanto previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quinquies O.P., per i reclami avverso i provvedimenti con cui sia stata disposta o prorogata l'applicazione dello speciale regime di cui al comma 2 dello stesso art. 41-bis O.P.).

In tal caso, la competenza a decidere sui reclami avverso i provvedimenti emessi dal tribunale di Roma in materia di permessi premio potrebbe essere affidata ad un organo di seconda istanza, quale una sezione della corte d'appello di Roma integrata dalla presenza di esperti, ovvero allo stesso tribunale di sorveglianza di Roma in composizione diversa rispetto al collegio che ha emesso il provvedimento impugnato. Potrebbe in alternativa escludersi il reclamo e prevedersi esclusivamente il ricorso in Cassazione *per saltum*.

La concentrazione della competenza in un unico tribunale a competenza nazionale ovierebbe al rischio di una giurisprudenza 'a macchia di leopardo', e cioè di orientamenti giurisprudenziali eterogenei e difformi pur in situazioni identiche o analoghe. Questa soluzione, tuttavia, presupporrebbe necessariamente una modifica della pianta organica nonché un corrispondente e congruo ampliamento del numero dei giudici, degli esperti e del personale amministrativo addetto al disbrigo degli affari.

- *II Ipotesi*

L'altra ipotesi è quella che prevede un "doppio binario" con una disciplina differenziata in ragione della tipologia di reati per cui il soggetto è stato condannato.

In tale ipotesi andrebbe attribuita al tribunale di sorveglianza territoriale la competenza per le istanze di permesso premio presentate dai condannati e dagli internati per reati associativi, per delitti mafiosi e di criminalità organizzata, eversiva o terroristica e per traffico di stupefacenti.

Tale soluzione, che sembrerebbe immediatamente praticabile, risponderebbe all'esigenza che si impone quando si verte in materia di reati gravi e associativi, di una più articolata ponderazione in quanto assicurata da un giudizio collegiale e rafforzata anche dalla presenza dei componenti esperti non togati e delle relative professionalità, nonché dalla partecipazione all'udienza della pubblica accusa<sup>2</sup>.

Quanto al reclamo, la competenza potrebbe essere affidata ad una sezione territoriale della corte d'appello integrata dalla presenza di esperti ovvero al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Potrebbe in alternativa escludersi il reclamo e prevedersi esclusivamente il ricorso in Cassazione *per saltum*.

---

Successivamente, la C. Cost., con sentenza 23-27 ottobre 2006, n. 341 come modificata dal Comunicato 23 ottobre 2006, n. 341 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354.

<sup>2</sup> Vedi audizione in data 10 dicembre 2019 del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo: "(...) sulla collegialità devo dire (...) non per tutela del monocratico – parliamoci chiaro – perché gli strumenti del tribunale (...) l'attenzione di quattro persone è sicuramente più capace, più attenta ed è – ripeto – veramente il cuore pulsante del procedimento di esecuzione (...)".

Per i reati di natura monosoggettiva previsti dall'art. 4-bis, comma 1 O.P. rimarrebbe ferma l'attuale competenza del magistrato di sorveglianza con reclamo al tribunale di sorveglianza territorialmente competente<sup>3</sup>.

In ogni caso appare, altresì, utile intervenire sul termine, attualmente previsto in sole ventiquattro ore, per il reclamo avverso il diniego o la concessione dei permessi premio».

#### **1.24 (precluso)**

LONARDO, VITALI

A pagina 24, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «esigenze di prossimità», aggiungere le seguenti:

«e di continuità della giurisdizione di sorveglianza (non si potrebbe ragionevolmente sostenere un distinguo a seconda del tipo di istanza, delle competenze sul territorio, istituendo una competenza funzionale per acta)».

#### **1.25 (precluso)**

LONARDO, VITALI

A pagina 24, alla fine del sesto capoverso, dopo le parole «sorveglianza di Roma», aggiungere le seguenti:

«(peraltro creerebbe una giurisdizione di secondo grado centrale del tutto avulsa dai nostri standard ordinamentali).»

#### **1.30 (approvato)**

ASCARI e GRASSO, *Relatori*

A pagina 25, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «...e con l'aggiunta del beneficio della liberazione condizionale», aggiungere i seguenti periodi:

Per i reati di cui all'articolo 4-bis O.P. la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. Per contro la dissoluzione del cumulo

---

<sup>3</sup> "(...) non si può immaginare una corretta valutazione e decisione delle istanze avulsa dalla giurisdizione di prossimità propria della Magistratura di Sorveglianza ovvero, senza avere la possibilità di un colloquio diretto con il detenuto istante; di conoscenza reale dello specifico luogo-carcere; di interlocuzione diretta con gli operatori penitenziari e di tutta una serie di percezioni/acquisizioni di dati di conoscenza del singolo detenuto che solo nell'ambito di una connotata giurisdizione di prossimità possono essere colti e/o valorizzati, sia nella direzione dell'accoglimento che del rigetto dell'istanza, anche in ragione dell'esercizio di quella discrezionalità, a quanto pare, tanto temuta o che insospettisce".  
Relazione depositata l'11 dicembre 2019 dal Presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi.

dovrebbe essere preclusa agli effetti di ogni beneficio svincolato dal percorso rieducativo del condannato o il cui accesso sia valutato per finalità oggettive e comunque esterne al personale percorso riabilitativo del reo in esecuzione pena.

### **1.29 (approvato)**

FERRO

A pagina 25, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «...e con l'aggiunta del beneficio della liberazione condizionale», aggiungere i seguenti periodi:

«Per i reati di cui all'articolo 4-bis O.P. la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. Per contro la dissoluzione del cumulo dovrebbe essere preclusa agli effetti di ogni beneficio svincolato dal percorso rieducativo del condannato o il cui accesso sia valutato per finalità oggettive e comunque esterne al personale percorso riabilitativo del reo in esecuzione pena».

### **1.26 (respinto)**

LONARDO, VITALI

A pagina 25, alla fine dell'ultimo capoverso, dopo le parole «istanze presentate» aggiungere le seguenti:

«e comunque il più ampio uso del sistema Banca dati della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (SIDDA)».